

MM



ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozione
della cultura economica

LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Il modulo

**ROMA, 19 novembre 2014
ISTITUTO G. TAGLIACARNE**

- 1. **L'incompatibilità** di cui all'*articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare* e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
- 2. **L'incompatibilità** di cui al comma 1 **viene meno** alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti **producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.**

IL DM 34 del 2013 IL CAPO III

- 3. Il socio per **finalità d'investimento** può far parte di una società professionale solo quando:
 - a) sia in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti per l'iscrizione all'**albo professionale** cui la società è iscritta ai sensi dell'*articolo 8* del presente regolamento;
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e **salvo che non sia intervenuta riabilitazione**;
 - c) **non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari**.
- 4. Costituisce **requisito di onorabilità** ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, **anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali**.
- 5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
- 6. **Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità**, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, **integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista**.

IL DM 34 del 2013 IL CAPO III

- Il comma 5 dell'art. 6 impone il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi **anche per i legali rappresentanti e per gli amministratori** di una società tra professionisti che potrebbero rivestire la qualità di **socio con finalità di investimento**.
- E' importante evidenziare come tali norme trovino applicazione sia al momento della **costituzione della società sia durante la vita della stessa**. Infatti, l'eventuale **ingresso o uscita di uno o più soci dovrà rispettare il vincolo oggettivo** dato dalla prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti ed i vincoli soggettivi di incompatibilità relativi ai singoli soci.
- Su questo punto, rivestono particolare importanza le modalità di **esclusione** dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

INCOMPATIBILITA'

- 
- QUESTIONE INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA
 - Si rinviene unadisparità di trattamento tra i soci professionisti e soci non professionisti; solo ai primi, infatti, sarebbe possibile applicare sanzioni disciplinari da parte di Ordini e Collegi mentre nel caso l'incompatibilità coinvolgesse un socio **non professionista**, **solo la società** sarebbe **passibile di sanzione**.

INCOMPATIBILITA'

- In sede costitutiva il notaio deve lui verificare i requisiti ed in particolare l'assenza della incompatibilità?
 - Sì: ne deriva la nullità della società
 - No: rappresenta una semplice causa di scioglimento del rapporto
 - Che se prolungata all'infinito comporta cancellazione della società e non più sospensione
- A mio parere siamo in presenza di nullità, parziale, ma di nullità
- In altri casi la nullità della società porta lo scioglimento (art. 2332 cc.)
- Pertanto il notaio DEVE verificare (in fase costitutiva; nella vita della società spetta all'ordine).

INCOMPATIBILITA'

• QUESTIONE AMMINISTRAZIONE

- La regola dei 2/3 ha ricadute dirette sull'amministrazione della società.
 - Coop e società di persone: voto per teste
 - Unanimità è la regola; maggioranza è l'eccezione
 - SRL-SPA-SApA: voto per quote
 - Diritti particolari del socio; azioni a voto plurimo
- Tutte le decisioni nessuna esclusa passano per i 2/3
- Comprese le nomine e l'amministrazione

CHI AMMINISTRA LA STP?

• QUESTIONE AMMINISTRAZIONE

- Differenze tra STP società di persone e di capitali/COOP
- Per le società di persone, il Dm 34/2013 sembra attribuire ai soli soci professionisti la possibilità di ricoprire il ruolo di amministratore. Poiché l'art. 2257 del codice civile dispone che *“Salvo diverse pattuizioni, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”*, l'art. 9 del Dm 34/2013 sembra limitare **ai soli soci professionisti la possibilità di assumere la funzione di soci amministratori**.
- Tale limitazione varrebbe, di conseguenza, anche per le società in nome collettivo e per gli accomandatari delle società in accomandita semplice.

CHI AMMINISTRA LA STP?



- QUESTIONE AMMINISTRAZIONE

- Per le società di capitali il discorso si amplia poiché è data la possibilità che la carica di amministratore possa essere ricoperta anche da non soci. Al momento non vi è alcun riferimento normativo che escluda tale possibilità.
- Ovviamente, si potrebbe applicare analogicamente quanto disposto implicitamente dal Dm 34/2013 per le società di persone nonché far riferimento sempre alla ratio della norma che, rispetto alle società di capitali, prevede dei limiti alla partecipazione dei soci non professionisti al fine di assicurare la prevalenza nelle decisioni o nelle deliberazioni ai soci professionisti.
- **Ma art. 1 del DL 1/2012**

CHI AMMINISTRA LA STP?

- L'oggetto sociale di una società tra professionisti sarà limitato alle sole attività professionali regolamentate, **escludendo** che alle stesse possano essere affiancate attività di natura commerciale.
- Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma ai sensi del comma 8 dell'art. 10, potrà essere costituita una società tra professionisti *“anche per l'esercizio di più attività professionali”*, aprendo, quindi, alla possibilità di costituzione di società tra professionisti multidisciplinari.
- È possibile costituire una società **multidisciplinare anche in mancanza di soci che esprimano diversi profili professionali**, fermo restando l'impossibilità di procedere all'esercizio di quelle attività per le quali non si posseggano i requisiti soggettivi (ovvero uno o più soci professionisti abilitati all'esercizio di quelle professioni).

L'OGGETTO DELLA STP

● **SRLUNIPERSONALE** contraddizione in termini o ammissibile?

- IL CUP ha detto di no unitamente all'IRDCEC
- La dottrina e il CNN sono invece favorevoli
- La ratio dell'interesse è chiara: limitare la propria responsabilità, continuando di fatto ad esercitare in maniera individuale l'attività
 - **A favore: nella legge e nel DM non ci sono disposizioni che negano.**
 - **Contro: lettera della norma**
 - **Limitazione della responsabilità si lega alla natura della STP**
 - La responsabilità professionale cade sul professionista? Inutile
 - La responsabilità cade sulla società? Utile

IL MIGLIOR MODELLO PER LA STP

- 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'*articolo 6*, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'*articolo 16, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96*.
- 2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
- 3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al *DPR 581* e del *DPR 558*. Si applica l'*articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340*

II DM 34 del 2013 IL CAPO III

- 
- La sezione speciale, indicata dal comma 1 dell'art. 7, è la sezione del registro delle imprese che è stata istituita per l'iscrizione delle società tra avvocati.
 - La società tra professionisti è **obbligata all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, così come vige l'obbligo per una società esercitante attività di natura commerciale, e all'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 16 D.lgs96/2001.**

L'ISCRIZIONE DELLA STP

• Articolo 8

- 1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

• Articolo 9

- 1. La domanda di iscrizione di cui all'*articolo 8* è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) **atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;**
 - b) **certificato di iscrizione nel registro delle imprese;**
 - c) **certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.**

Il DM 34 del 2013 IL CAPO IV

- 
- La richiesta del certificato di iscrizione **IN SEZIONE ORDINARIA** nel registro delle imprese, stabilisce un ordine temporale per le due iscrizioni, indicando che quella da effettuarsi presso il registro delle imprese deve avvenire antecedentemente alla richiesta di iscrizione all'albo o al registro.
 - Su questo punto è utile evidenziare che i soci della costituenda società dovranno valutare i tempi necessari all'assolvimento delle iscrizioni, poiché la società potrà correttamente operare solo dopo che entrambi i procedimenti di iscrizione verranno positivamente conclusi.
 - Un volta avvenuta l'iscrizione della società presso la sezione speciale dell'albo o del registro, la società dovrà procedere alla annotazione dell'avvenuta iscrizione nella **sezione speciale del registro delle imprese** dove risulta essere iscritta (comma 4 articolo 9).

L'ISCRIZIONE DELLA STP

- 
- il consiglio dell'Ordine o Collegio ha il compito di verificare *“l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento (il Dm 34/2013)”*, tale compito deve essere espletato sia al momento del ricevimento della domanda di iscrizione che al momento del ricevimento della comunicazione di modifica.
 - Nel caso il consiglio dell'Ordine o Collegio dovesse eccepire delle difformità tra quanto disposto dalla società (sia in termini di statuto e atto costitutivo, sia relativamente alle incompatibilità gravanti sui soci) e quanto previsto dalla legge 183/2011 o dal Dm 34/2013, **procederà con la procedura di diniego all’iscrizione o alla variazione**, così come contemplate nell’art. 10 del Dm 34/2013.

L’ISCRIZIONE DELLA STP

- 
- Nel caso di attività multidisciplinare l'Ordine o Collegio è individuato secondo il principio della prevalenza.
 - In difetto si applica un principio di scelta da parte dei soci professionisti
 - Escluderei la tesi del CNN dell'iscrizione plurima

L'ISCRIZIONE DELLA STP

- 2. La società tra professionisti **costituita nella forma della società semplice** può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), **una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.**
- 3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'*articolo 8*, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
- **4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.**
- 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Il DM 34 del 2013 IL CAPO IV

- 
- È ammissibile la trasformazione di associazione professionale in STP?
 - L'associazione è fatta salva. Nel passato si discuteva se la associazione professionale fosse assimilabile:
 - Ad Associazione non riconosciuta
 - Società semplice
 - La STP può a sua volta essere intesa come:
 - Soggetto giuridico che svolge attività professionale
 - Soggetto che mette a disposizione mera organizzazione di mezzi
 - Se intendi l'associazione come S.S. siamo in presenza di trasformazione omogenea propriamente detta
 - Che muterà l'oggetto nel caso in cui la STP sia considerata come professionista
 - Che muterà solo la denominazione /ragione sociale se STP è mero strumento
 - Se associazione è una A.N.R. siamo in presenza di trasformazione eterogenea.

Associazione professionale e STP

Le cause di scioglimento

- il venir meno di tale condizione costituisce **causa di scioglimento della società** e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società **procede alla cancellazione della stessa dall'albo**, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi

I rapporti con il cliente: obblighi di informazione

- L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società è eseguito **solo dai soci in possesso dei requisiti** per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente.

I rapporti con il cliente: obblighi di informazione

- L'obbligo d'informazione coinvolge anche la presenza di **potenziali conflitti di interesse** (anche se determinati da soci investitori)
- La possibilità di scelta deve essere concreta: la società deve consegnare l'elenco di **tutti i soci** professionisti (e di quelli di investimento)
- Di tutto ciò deve risultare **prova scritta**
 - **La mancanza comporta?**
 - Sanzione? Non prevista
 - Nullità? Non prevista (il deve non può supportarla)
 - Facoltà di recesso per inadempimento essenziale

I rapporti con il cliente: **esecuzione**

- Il professionista può avvalersi di coadiutori, ma sempre sotto la **propria direzione e responsabilità**
- Può essere sostituito in casi eccezionali, ma il cliente può opporsi entro 3 giorni
- Di tutto ciò deve essere data comunicazione formale

La responsabilità disciplinare

- Sopra abbiamo visto il ruolo dell'ordine/collegio in fase genetica di iscrizione
- L'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, **nel rispetto del principio del contraddittorio**, alla **cancellazione** della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla **regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi**, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

La responsabilità disciplinare

- Delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine o collegio rispondono disciplinarmente tanto il socio professionista, quanto la società professionale.
- Se poi la questione è complessa, **STP multidisciplinare iscritta in ordine diverso da quello del professionista, e la violazione da parte del socio** è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Profili tributari

- Legge e regolamento non affrontano il problema.
- Ai fini delle imposte sui redditi non sembrerebbero esservi alternative alla qualificazione come reddito di impresa del reddito prodotto dalle s.t.p. costituite secondo uno dei tipi societari.
- Secondo l'opinione comunemente accolta, l'appartenenza alla categoria del reddito d'impresa viene peraltro fatta dipendere sia dalla veste giuridica del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali, sia dalle caratteristiche dell'attività svolta.

Profili tributari

- Sotto il profilo oggettivo, le s.t.p. svolgono pertanto attività che produttive, ai fini dell'imposizione diretta, di redditi di lavoro autonomo.
- Privilegiando quindi il presupposto **soggettivo**, il reddito delle s.t.p. sarebbe riconducibile alla categoria dei **redditi di impresa**, attribuendo invece esclusiva rilevanza al presupposto **oggettivo** il reddito dovrebbe essere pacificamente ascritto alla categoria dei redditi di **lavoro autonomo**.
- Per le soc di engineering l'AgEntrate ha detto che rileva solo l'elemento **soggettivo** → **reddito d'impresa**

Profili tributari

- Prima conseguenza → **NO ritenuta d'acconto**: attività professionale sì, ma non prestazione di lavoro autonomo
- Ma SOC. di ENGINEERING sono simili ma non uguali a STP: ad es. restano fuori le soc di persone per le quali (caso S.T.A.) l'AgEntrate ha **affermato che il reddito è da lavoro autonomo**
- Conseguenza → **SI ritenuta d'acconto**
- La legge delega di semplificazione che giace in Senato da due anni si spinge nel senso della prevalenza dell'elemento oggettivo -> **lavoro autonomo**

La responsabilità professionale

- Altro pericoloso silenzio della norma.
 - La legge sulle STA distingue la responsabilità professionale del socio avvocato da quella per le obbligazioni sociali della STA
- Le ipotesi sono due
 - La responsabilità ricade sulla società (IRDCEC-CNN)
 - La responsabilità ricade sul socio
- Comunque si ritiene che sul socio / professionista ricada una responsabilità da contratto o extracontrattuale, mediata secondo la prima tesi da quella societaria (nei confronti della quale il professionista appare come ausiliario)

La responsabilità professionale

- Ragioni a favore
- La polizza per RCP è in capo alla società per i danni provocati dal professionista socio
- È la società che si iscrive in sezione speciale dell'albo
- Il regime disciplinare colpisce la società
- **Tutte argomentazioni che possono anche essere rigirate**

- Le società di ingegneria sono, delle società costituite nella forma di società di capitali o società cooperative, che devono prevedere, all'interno dell'oggetto sociale, lo svolgimento di almeno una delle attività elencate nella lettera b) dell'art. 90 del codice degli appalti *“eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”*.
- La normativa sulla compagine sociale non individua speciali requisiti, per cui una società di ingegneria potrebbe essere costituita da soli **soci non professionisti**. Al fine di garantire le prestazioni professionali svolte, alle società di ingegneria sono imposti requisiti in merito alla figura del direttore tecnico, che dovrà essere un ingegnere o un architetto o un laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività svolta dalla società.

I rapporti tra STP e soc. di Engineering

- **Caratteristiche distintive:**
- **Compagine sociale:** le società di ingegneria possono essere costituite **anche** da soli soci investitori, mentre le STP chiedono la regola della prevalenza dei prof.
- **Incompatibilità tra i soci:** un socio potrà essere socio di più società di ingegneria, mentre un socio di una società tra professionisti potrà essere socio di **una sola STP**, inoltre, il socio della società di ingegneria non dovrà rispettare i requisiti di **onorabilità** richiesti ai soci delle società tra professionisti.
- **Iscrizione all'albo di appartenenza:** le società di **ingegneria non hanno l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza** dei professionisti che svolgono l'attività professionale all'interno della società, mentre le società tra professionisti hanno l'obbligo di iscrizione all'albo della professione indicata come principale all'interno dell'atto costitutivo, con il conseguente obbligo di rispetto del codice deontologico.

I rapporti tra STP e soc. di Engineering

- 
- *Caratteristiche distintive:*
 - *Iscrizione al Registro delle Imprese: Sezione ordinaria per le società di ingegneria, sezione ordinaria e speciale per le STP*
 - *Obblighi di natura informativa: le società di ingegneria hanno obblighi di natura informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, le società tra professionisti hanno obblighi informativi nei confronti dell'albo di appartenenza, e puntuali obblighi informativi nei confronti della clientela.*

I rapporti tra STP e soc. di Engineering

Modulo S1

4/ FORMA GIURIDICA

Va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da tabella corrispondente).

Le società tra professionisti **possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione.**

Modulo S2

2/ FORMA GIURIDICA

Va indicata, utilizzando i relativi codici (es. SR-Società a responsabilità limitata, SN-Società in nome collettivo, ecc) la nuova forma giuridica assunta dall'impresa a seguito della trasformazione.

Le società tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione. **In tal caso non va reinserito il codice di F.G. già esistente per l'impresa.**

La circolare istruzioni